PRINCIPI FONDAMENTALI E NORME DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITA' DELLE REGIONI

Art. 11

Bilanci degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali delegati

I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali, e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione. Nei bilanci degli enti e degli organismi di cui al primo comma le spese sono classificate e ripartite in conformita' a quanto disposto nel precedente articolo 9. La legge regionale detta norme per la classificazione, nei bilanci degli enti locali, delle entrate e delle spese relative a funzioni ad essi delegate dalla regione, assicurando la possibilita' del controllo regionale sulla destinazione dei fondi a tal fine assegnati dalla regione agli enti locali e l'omogeneita' delle classificazioni di dette spese nei medesimi bilanci rispetto a quelle contenute nel bilancio regionale.

Versione in vigore dal 16 giugno 1976, non più in vigore dal 16 aprile 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni
Estremi	Legge 19 maggio 1976, n. 335
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/principi-fondamentali-e-norme-di-coordinamento-in-materia-di-bilancio/art-11-bilanci-degli-enti-dipendenti-dalla-regione-e-spese-degli-enti-locali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it